

**L.R. 9 giugno 2022, n. 9****Disciplina modalita' di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n.68/4 del 17 maggio 2022](#), pubblicata nel BURA 15 giugno 2022, n. 73 Speciale ed entrata in vigore il 16 giugno 2022)

Testo vigente

(in vigore dal 28/12/2022)

TITOLO VI

Miglioramenti ambientali, territoriali ed energetici

Art. 29

(Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)

1. La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 12, comma 1-ter, lettera i\), del d.lgs. 79/1999](#).
2. La Giunta regionale, secondo quanto prescritto ed indicato dal Piano regionale di tutela delle acque, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, riservando una quota annuale minima riferita agli introiti derivanti dalle concessioni idroelettriche, in base ai seguenti aspetti:
 - a) la continuita' fluviale;
 - b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
 - c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;
 - d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversita', con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici nonche' la tutela del paesaggio;
 - e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
3. Nell'ambito del canone di cui all'articolo 21, comma 1, una quota annuale pari ad euro 2,5 per ogni kW di potenza nominale media di concessione e' riservata al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali, dei piani di tutela finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni in attuazione dei piani di gestione distrettuali o del piano di tutela delle acque.
4. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Programma 01 "Difesa del suolo", Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese in conto corrente" e Titolo 2 "Spese in conto capitale".
- 4-bis. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo e' consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.

Note all'art. 29:

Articolo gia' modificato dall'[art. 6, comma 1 lettera k\) L.R. 22 agosto 2022, n. 24](#) poi successivamente modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. j\), L.R. 27 dicembre 2022, n. 37](#). Vedi il [testo originale](#).
